

**Spettabile
CONSOB
Divisione Mercati
Via G. B. Martini n. 3
00198 Roma**

Roma, 21 settembre 2011

Oggetto: Osservazioni al Documento di Consultazione pubblicato in data 25 luglio 2011.

Desideriamo, in primo luogo, ringraziare Codesta Spett.le Commissione per l'opportunità di presentare i nostri commenti al Documento di Consultazione pubblicato in data 25 luglio 2011 contenente proposte di modifica al Regolamento n. 11971 in materia di emittenti e al Regolamento n. 16191 in materia di mercati alla luce dei primi esiti degli approfondimenti condotti nell'ambito dei tavoli di lavoro "concorrenza fra sistemi di regola e vigilanza" e "Semplificazione regolamentare del mercato finanziario italiano".

Premesso che le modifiche proposte da Codesta Spett.le Commissione appaiono largamente condivisibili e migliorative rispetto all'attuale dettato normativo, riportiamo qui di seguito le nostre osservazioni al documento di consultazione in oggetto, già anticipate nel corso dell'incontro tenutosi in Borsa Italiana S.p.A. lo scorso 15 settembre 2011.

- a) Artt. 89-bis, comma 3, e 89-ter, comma 4: non condividiamo l'eliminazione dei commi in oggetto in quanto riteniamo che, per la migliore tutela degli *stakeholders* internazionali, sia fondamentale che quest'ultimi possano reperire le "*Relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari*" degli emittenti non solo sul sito internet di quest'ultimi ma anche su quello della società di gestione del mercato o dell'associazione di categoria che promuove l'adozione del codice di comportamento al quale la relazione si riferisce;
- b) Art. 68: andrebbe chiarito che qualora i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi siano comunicati solo a soggetti che "*siano tenuti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale e la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione della funzione o dell'ufficio*", un loro eventuale "*rilevante scostamento*" non comporta l'obbligo di comunicazione del medesimo al pubblico;
- c) Art. 66, comma 4: andrebbero individuati parametri oggettivi (come, ad esempio, in termini di prezzo, volumi, riferimenti temporali, ecc.) per stabilire quando si possa essere in presenza di "*movimenti anomali*" del prezzo degli strumenti finanziari;
- d) Art. 66, comma 4-bis, lettera b): andrebbe chiarito se per qualificare se una notizia sia "*sufficientemente precisa*" ci si debba riferire alla definizione di "*informazione di carattere preciso*" di cui all'art. 181, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
- e) Art. 66, comma 4-bis, lettera c): sarebbe apprezzabile aggiungere l'esemplificazione di casi pratici al riguardo.

Restiamo a disposizione di codesta Spett.le Commissione per fornire qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento.

Distinti saluti.



Astaldi S.p.A.
Il Responsabile del Servizio Legale
Affari Societari e Corporate Governance
(Dott. Fabrizio Clemente)